



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

ORIGINALE

N.30 Reg Delib.
in data 10-04-2019

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2019 / 2020 / 2021.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **aprile** alle ore 22:00, in San Pietro di Feletto, nella Sede municipale, per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Dalto Loris	Sindaco	P
Comuzzi Giorgio	Vicesindaco	P
Antiga Wally	Assessore	P
Rizzo Maria Assunta	Assessore	P
De Pizzol Benedetto	Assessore	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Pol Martina.

Il Sindaco Dalto Loris assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.....Reg.Publ.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Pietro di Feletto,

**Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia**

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole

Data: 10-04-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
Pizzol Lucia

Parere in ordine alla **regolarità contabile** ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole

Data: 10-04-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
Pizzol Lucia

Modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale - Anni 2019 / 2020 / 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...). Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;
- l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8.5.2018 che ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, secondo quanto disposto dall'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che:

- le suddette linee guida *“definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”*;
- la dotazione organica, secondo l’impostazione definita dalla suddette linee guida, si sostanzia per tutte le pubbliche amministrazioni in una dotazione di spesa potenziale massima e che *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*;
- nell’ambito di tale spesa potenziale massima, le amministrazioni *“potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;

DATO ATTO quindi che, in ossequio all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l’esistenza di oneri connessi con l’eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall’ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato;
- dovrà indicare nel piano triennale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

DATO ATTO altresì che:

- l’art. 19 comma 8 della legge 448/2001 dispone che, a decorrere dall’anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 89, comma 5 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l’art. 91 del medesimo Decreto prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

VISTO l’art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità interno;

RILEVATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, è pari a € 829.826,43:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCULSE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 832.699,38	€ 828.827,23	€ 827.952,69	€ 829.826,43

DATO ATTO che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019/2020/2021, con conseguente rideterminazione della dotazione organica, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 6.12.2018;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale e, con la predetta deliberazione di Giunta Comunale, ha attestato che non risultano posizioni dotazionali in soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- ha provveduto alla comunicazione del suddetto piano alla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018, come attestato con deliberazione di Giunta Comunale in data odierna di approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e della relazione al rendiconto;
- ha trasmesso telematicamente in data 27.03.2019 al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 38605 del 14.03.2019, come previsto dall'art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016 mediante l'apposito portale informatico;
- ha assicurato la riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 per l'anno 2018, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, come attestato con deliberazione di Giunta Comunale in data odierna di approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e della relazione al rendiconto;
- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2018, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come risulta dalla Relazione dell'organo di revisione alla deliberazione consiliare di approvazione;
- ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 6.12.2018, il Piano triennale di azioni positive 2019-2021 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198;
- ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2019/2021, giusta proprie deliberazioni n. 113 del 27.12.2018 e n. 4 del 15.01.2019;
- è in regola con gli obblighi di certificazione dei crediti previsti dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009, e s.m.i.;
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché i termini per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della Legge n. 196/2009, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016;

VISTO che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, successivamente modificato dall'art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019 n. 26:

- la facoltà assunzionale per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 (comma 5, terzo periodo);
- *“(…)A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (…)”* (comma 5, quinto periodo);
- *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”* (comma 5-sexies);

DATO ATTO che:

- n. 1 istruttore amministrativo, cat. C5, addetto agli uffici demografici, assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato da questo Comune, ha rassegnato le proprie dimissioni per pensione quota 100, con decorrenza 01.09.2019 (ultimo giorno di lavoro 31.08.2019);
- n. 1 istruttore tecnico, cat. C2, presso il Servizio Tecnico, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 01.05.2019 (ultimo giorno di lavoro 30 aprile 2019);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 6.12.2018 con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2019/2020/2021;

DATO ATTO che, in esecuzione della predetta deliberazione:

- in data 1.1.2019 è stato assunto presso l'ufficio tributi e personale, con contratto a tempo indeterminato e parziale (32/36), n. 1 istruttore amministrativo-contabile, vincitore del concorso pubblico bandito ed espletato dall'Ente a fine 2018;
- è stata avviata in data 8.01.2019 (prot. n. 239) una procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 per n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D, da assegnare all'ufficio lavori pubblici, andata deserta;

DATO ATTO, altresì, che la convenzione con i Comuni di Santa Lucia di Piave e Conegliano per lo svolgimento associato delle funzioni di polizia locale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 8.11.2018, successivamente sottoscritta, è tuttora vigente, pertanto non è stato necessario avviare la procedura di mobilità prudenzialmente prevista, in caso di scioglimento della convenzione stessa, per n. 1 agente di polizia locale (18/36);

ATTESO che il Comune di San Pietro di Feletto non ha cumulato, nel quinquennio 2014/2015/2016/2017/2018, altre risorse destinate ad assunzioni di personale;

RITENUTO, a fronte delle cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nel corso del 2019, stante il comma 5-sexies dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, inserito dalla legge di conversione 28.3.2019 n. 26 al D.L. n. 4/2019, di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, prevedendo le seguenti n. 2 assunzioni a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie valide di altri enti o mediante concorso pubblico:

- n. 1 istruttore amministrativo, cat. C, a tempo parziale (32/36), da assegnare all'ufficio demografico, con decorrenza 1.9.2019;
- n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D, a tempo pieno, da assegnare all'ufficio lavori pubblici, con decorrenza 1.5.2019;

VALUTATO infatti, di destinare le facoltà assunzionali derivanti dalle cessazioni programmate dei n. 2 istruttori, cat. C, per l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo cat. D per 36/36 e di n. 1 istruttore amministrativo cat. C per 32/36, con un residuo assunzionale di € 691,99 (spesa dotazione n. 2 dipendenti cat. C tempo pieno € 60.026,54; spesa dotazione n. 1 dipendente cat. C tempo parziale 32/36 e n. 1 dipendente cat. D tempo pieno € 59.334,55);

PRECISATO che, pur destinando la facoltà assunzionale 2019 limitatamente a 32/36 per il posto di istruttore amministrativo, cat. C, addetto agli uffici demografici, per la corrispondente previsione di assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico 36/36, come sopra specificato, si conferma nella dotazione organica tale posto a tempo pieno, essendo tale previsione corrispondente alle effettive esigenze degli uffici demografici oltre che rientrare nel limite finanziario potenziale dell'ente;

DATO ATTO che la sopra specificata programmazione è in linea con quanto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 6.12.2018, ove si prevedeva la concessione del nulla osta definitivo alla mobilità presso altro ente dell'istruttore tecnico (che ha nel frattempo rassegnato le dimissioni) a fronte di una mobilità in entrata di n. 1 istruttore direttivo tecnico (ora prevista come assunzione per scorrimento graduatorie o concorso);

DATO ATTO, inoltre:

- che l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria è esclusa dai limiti assunzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, *“Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”*;

RITENUTO, stante l'incremento del carico di lavoro dell'ufficio ragioneria, ormai divenuto strutturale, di prevedere in dotazione organica n. 1 istruttore amministrativo - contabile, cat. C, a tempo parziale (18/36), da coprire mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO, inoltre, di incrementare prudenzialmente da 18/36 a 33/36 la previsione in dotazione organica di n. 1 agente di polizia locale, cat. C, da coprire per mobilità volontaria in caso di scioglimento della convenzione di polizia locale;

DATO ATTO, ad ogni buon conto, che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni con contratti di lavoro flessibile che:

- l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, nel testo modificato dall'art. 11, comma 4bis del DL 90/2014, che le limitazioni ivi previste (50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006;
- come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 2/2015, anche gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale debbono comunque garantire l'osservanza del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le stesse finalità;
- che sono escluse dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 cit. le spese sostenute per l'utilizzo congiunto di personale entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 23/2016;
- deve assicurato il rispetto dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia l'attivazione dei contratti per esigenze temporanee o eccezionali e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;
- per i contratti di lavoro a tempo determinato, deve assicurato il rispetto del limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del CCNL del 21.05.2018;

RITENUTO, in relazione alla necessità di assicurare il regolare andamento dei servizi, e compatibilmente con le risorse stanziata a bilancio, nelle more della copertura a tempo indeterminato dei posti di istruttore amministrativo presso gli uffici demografici e di istruttore amministrativo - contabile presso l'ufficio ragioneria, di stabilire fin d'ora il ricorso ad assunzione mediante contratti di lavoro flessibile;

PRECISATO che, sempre compatibilmente con le risorse stanziata a bilancio, potranno essere effettuate ulteriori assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa sopra citata;

DATO ATTO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO inoltre che risulta coperta la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della citata L. n. 68/1999, in favore dei soggetti disabili;

RITENUTO, in base ai fabbisogni programmati per il triennio di riferimento:

- di rimodulare la dotazione organica dell'Ente, come da prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nel rispetto del limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- di approvare la modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come illustrato nel prospetto allegato sub B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nell'ambito della spesa media di personale riferita al triennio 2011-2013 rientrano anche altre componenti di spesa oltre a quelle rappresentate dal mero costo, basato sui valori tabellari, della dotazione organica (ad es. trattamento accessorio di tutto il personale, lavoro straordinario, buoni mensa ecc.);

RITENUTO necessario, pertanto, al fine di consentire un confronto su basi omogenee della spesa della dotazione organica rispetto al limite rappresentato dal valore medio della spesa di personale nel triennio 2011-2013, raccordare i valori anzidetti, come rappresentato nel prospetto allegato sub C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta il rispetto del predetto limite di spesa;

DATO ATTO, ad ogni buon conto, che il rispetto del limite della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 deve essere accertato, in ciascun esercizio finanziario, con riferimento alla spesa effettivamente stanziata ed impegnata a bilancio (viceversa, nella dotazione organica teorica solo quattro posti sono rilevati a tempo parziale);

DATO ATTO, conclusivamente, che la dotazione organica del personale dell'ente effettivamente in servizio alla data della presente delibera e tenuto conto del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è costituita da n. 23 unità, e comporta una spesa complessiva di € 672.713,46, compresi oneri e IRAP, corrispondente ad una spesa ai sensi dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 di € 815.384,86;

DATO ATTO che è stato acquisito in data 10.04.2019 il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allegato sub D) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESA l'urgenza di provvedere al fine di avviare quanto prima le procedure per la sostituzione dei dipendenti dimissionari dal servizio nel corso del 2019;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, attestanti rispettivamente la regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di rimodulare la dotazione organica dell'Ente, come da prospetto allegato **sub A)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nel rispetto del limite massimo di spesa

potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006;

- di approvare la modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come illustrato nel prospetto allegato **sub B)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, precisando che alle assunzioni in sostituzione del personale dimissionario si provvederà solo successivamente alle corrispondenti cessazioni;
- di dare atto che, al fine di consentire un confronto su basi omogenee della spesa della dotazione organica rispetto al limite rappresentato dal valore medio della spesa di personale nel triennio 2011-2013, si è provveduto a raccordare i valori anzidetti, come rappresentato nel prospetto allegato **sub C)** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta il rispetto del predetto limite di spesa di € 829.826,43, fermo restando che il rispetto del limite della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 deve essere accertato, in ciascun esercizio finanziario, con riferimento alla spesa effettivamente stanziata ed impegnata a bilancio;
- di dare atto che la dotazione organica del personale dell'ente effettivamente in servizio alla data della presente delibera e tenuto conto del personale che si prevede di assumere con il presente atto, è costituita da n. 23 unità, e comporta una spesa complessiva di € 672.713,46, compresi oneri e IRAP, corrispondente ad una spesa ai sensi dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 di € 815.384,86;
- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS.;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 6 - ter del d.lgs. 165/2001, i dati correlati al piano del fabbisogno di personale di cui al presente atto attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pagina vuota

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
Dalto Loris**

**Il Segretario Comunale
dott.ssa Pol Martina**

**COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)**

Si dà atto che il presente verbale viene comunicato in data odierna, contestualmente alla sua pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000.

San Pietro di Feletto,

**Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia**

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;
- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

San Pietro di Feletto,

**Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia**